REGOLAMENTO (CEE) N. 1834/84 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1984/1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 5 allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (1), prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri ; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 %, par quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 18 % per gli altri mercati della Comunità ;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 173 393 ettolitri di alcole puro ;

considerando che, a motivo della scadenza della convenzione, il 28 febbraio 1985, è necessario introdurre una riduzione « pro rata temporis » a otto dodicesimi ; che di conseguenza il volume del contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1984 — 28 febbraio 1985 deve essere fissato a 115 595 ettolitri di alcole puro ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da detti paesi, alle seguenti percentuali :

Stati membri	1981	1982	1983
Benelux	3,9	5,0	5,1
Danimarca	1,4	1,7	1,6
Germania	26,6	25,7	24,4
Grecia	0,0	0,3	0,0
Francia	1,8	2,1	1,8
Irlanda	1,8	2,0	1,8
Italia	0,2	0,3	0,4
Regno Unito	64,3	62,9	64,9

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	4,78
Danimarca	1,59
Germania	29,35
Grecia	0,10
Francia	1,98
Irlanda	1,92
Italia	0,32
Regno Unito	59,96

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra il Regno Unito, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 5 con l'applicazione, senza interruzione, dell'esenzione tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ; che occorre ripartire il contingente tariffario fra gli Stati membri in base ai più elevati quantitativi annui importati in ciascuno di essi durante gli ultimi tre anni, tenendo conto dei tassi di aumento summenzionati ;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 5 a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra gli Stati membri ;

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 141.

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione fra gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1984 e fino al 28 febbraio 1985 il rum, l'arack e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 115 595 ettolitri di alcole puro.

2. Entro i limiti della sua quota indicata all'articolo 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 439/81 [1].

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 69 325 ettolitri di alcole puro, è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 43 270 ettolitri di alcole puro, è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le quote di ciascuno degli Stati membri, destinatari della seconda parte a norma del paragrafo 1 corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	5 525
Danimarca	1 840
Germania	33 910
Grecia	115
Francia	2 290
Irlanda	2 220
Italia	370

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari degli Stati ACP presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie per far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 siano limitate ai quantitativi corrispondenti al fabbisogno del proprio consumo interno.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1470/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla seconda convenzione ACP-CEE [2] è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.

[2] GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.